



**D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 n. 207**  
**“Regolamento di esecuzione ed attuazione del**  
**codice dei contratti pubblici”**

**ASPETTI CONNESSI ALLA**  
**TUTELA DEL LAVORO,**  
**CON RIFERIMENTO AL DURC**  
**E LE RITENUTE DI GARANZIA**

*Napoli, 24 maggio 2011*

*Avv. Federico Ventura*

The image shows the cover of a spiral-bound notebook. The cover is a light beige or tan color with a fine, woven fabric texture. A silver metal spiral binding is visible along the left edge. The notebook is set against a solid dark brown background.

# **STRUTTURA DEL REGOLAMENTO**

# Suddivisione in sette PARTI

- parte I (Disposizioni comuni);
- parte II (Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari);
- parte III (Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari);
- parte IV (Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari);
- parte V (Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali);
- parte VI (Contratti eseguiti all'estero);
- parte VII (Disposizioni transitorie e abrogazioni).

# NORME IN COMMENTO

- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 196

# Artt. 4, 5, 6

- PARTE I
  - Disposizioni comuni
- TITOLO II
  - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva

# Art. 196

- PARTE II
  - Contratti relativi a lavori nei settori ordinari
- TITOLO VIII
  - Esecuzione dei lavori
- CAPI I
  - Scopo e forma della contabilità

# NORMA DEL CODICE

- Art. 5
  - Regolamento e capitolati

## c. 4 lett. g)

Requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico di cui all'art. 2, c. 2 del DL 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002 n. 266



## c. 4 lett. r)

- intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;

## c. 4 lett. s-bis)


- tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145

# ASSETTO COSTITUZIONALE

- Art. 117, c. 2 lett. o)
  - PREVIDENZA SOCIALE
  - Competenza esclusiva statale
- Art. 117, c. 2 lett. e)
  - TUTELA DELLA CONCORRENZA
  - Competenza esclusiva statale
- Art. 117, c. 3
  - TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO
  - Competenza concorrente Stato-Regioni

# PREGRESSA NORMATIVA

- Art. 36 L. n. 300/70
- Art. 7 d.m. 145/00
- Art. 13 dm 145/00
- DURC
  - DL 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002 n. 266
  - L. n. 2/09, art. 16 bis
  - numerose circolari


- 
- **Art. 4**
  - **Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore**
  - *(art. 7, d.m. ll.pp. n. 145/2000)*

## Art. 4, c. 1

- Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture
- l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice
- devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative,
- delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
- assicurazione assistenza,
- contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

## Art. 86, c. 3 bis Codice

- Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
- sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

- 
- **Art. 5**
  - **Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore**
  - *(art. 13, d.m. ll.pp. n. 145/2000)*



## Art. 5, c. 1

- Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture,
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice,
- impiegato nell'esecuzione del contratto,
- il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

(segue)

- Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate
- detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.

## Art. 5, c. 2

- I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

## Art. 5, c. 3

- Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1,
- il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

- 
- **Art. 6.**
  - **Documento unico di regolarità contributiva**

## Art. 6, c. 1

- Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

## Art. 6, c. 2

- La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.

## Art. 6, c. 3

- 3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:



(segue)

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del codice;
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del codice;
- c) per la stipula del contratto;

(segue)

- d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

(segue)

- Per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.

## Art. 6, c. 4

- Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'articolo 307, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi,
- intercorra un periodo superiore a centottanta giorni,

(segue)

- le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva
- relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottantagioni;
- entro il medesimo termine, l'esecutore ed i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarità contributiva ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.

## Art. 4, c. 2

- Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4,
- in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto,
- il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.
- Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

## Art. 4, c. 3

- In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
- le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità,
- previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

## Art. 6, c. 5

- Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo
- ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e);
- per le medesime finalità, l'esecutore trasmette il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.



## Art. 6, c. 6

- Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

## Art. 6, c. 7

- Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi 2, 3 e 4, è altresì richiesto il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

## Art. 6, c. 8

- In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive,
- il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione,
- propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto,
- previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

(segue)

- Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore,
- la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni,
- la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio

- 
- **Art. 196.**
  - **Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori**

## Art. 196

- Le casse edili, in base all'accordo di livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile, ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
  - verificano la regolarità contributiva e assumono i dati, forniti dal direttore dei lavori,
  - relativi all'incidenza della mano d'opera riferita all'esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto.

(segue)

- Della regolarità contributiva e della congruità della manodopera relativa all'intera prestazione è dato atto nel documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e).

## Art. 4, c. 3

- In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
- le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità,
- previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.



# CONCLUSIONI

- BUONA SPENDITA DEL DENARO PUBBLICO
- IMPARZIALITA'
- CONCORRENZA

# CONCLUSIONI

- LEALE CONCORRENZA TRA OPERATORI ECONOMICI
- FILIERA
- CLUSTER

# CONCLUSIONI

- TUTELA DEI LAVORO E DEI LAVORATORI